DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 ottobre 2020, n. 1738

COMUNE DI LECCE – Variante al PRG in esecuzione sentenza Tar Puglia – Sez. Lecce n. 548/2018, relativa alla riqualificazione urbanistica delle aree di proprietà della società Immobilsud. Approvazione - Compatibilità paesaggistica ex art. 96 NTA del PPTR.

L'Assessore alla Pianificazione Territoriale, sulla base dell'istruttoria espletata dal Servizio Strumentazione Urbanistica, confermata dal Dirigente della Sezione Urbanistica, riferisce quanto segue:

PREMESSO

Il Comune di Lecce è dotato di Piano Regolatore Generale, adottato con DCC n. 93 del 28-29.04.1983, approvato dalla Regione Puglia con DGR n. 3919 e n. 6646 del 1989 ed entrato in vigore in data 01.02.1990 con la pubblicazione sul BURP Puglia n. 23.

Con nota comunale prot. n. 173852 del 29.11.2019 acquisita al protocollo col n. 11263 dell'11.12.2019 il Comune di Lecce trasmetteva gli atti afferenti all'esecuzione della Sentenza TAR Puglia - Sez. Lecce n. 548/2018, relativa alla riqualificazione urbanistica dell'area di proprietà della società Immobilsud, a seguito di decadenza vincoli preordinati all'esproprio, come tipizzati dal PRG, ex art.2 Legge 1187/68.

Con nota protocollo n. 2029 del 27.02.2020 si chiedevano integrazioni e i chiarimenti.

Con nota protocollo n. 79642 del 09.07.2020 acquisita al protocollo regionale col n. 6068 del 10.07.2020, il Comune di Lecce riscontrava la suddetta nota regionale.

Con nota prot. n. 2779 del 19.02.2020 la Sezione Lavori Pubblici regionale rilasciava il parere di compatibilità geomorfologica di cui all'art. 89 del DPR n. 380/2001.

Con riferimento alla procedura di cui al D.Lgs n. 152/2006 in materia di VAS, il Comune provvedeva a registrare la variante ai sensi del punto 7.2 del Regolamento Regionale n. 18/2013 di cui alla L.R. n. 44/2012, con esito: "non selezionato" (nota prot. 403 del 10.01.2020 della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione).

Con nota prot. n. 5616 del 24.07.2020 acquisita al protocollo della Sezione Urbanistica n. 6620 del 24.07.2020 la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, trasmetteva il parere tecnico favorevole con prescrizioni di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 96.1.c delle NTA del PPTR per l'approvazione ai sensi dell'art. 16 della LR 56/1980 della variante in oggetto.

<u>VISTI</u>

- il parere tecnico della Sezione Urbanistica posto in allegato A al presente provvedimento;
- il parere tecnico della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio posto in allegato B al presente provvedimento.

GARANZIE DI RISERVATEZZA

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di

dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 e s.m.i.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

(DISPOSITIVO DELLA PROPOSTA)

L'Assessore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell'art. 4 comma 4° - lettera "d)" della LR 7/97, propone alla Giunta:

- 1. DI FARE PROPRIA la relazione dell'Assessore alla Pianificazione Territoriale, nelle premesse riportata.
- 2. DIAPPROVARE ai sensi dell'art. 16 della LR 56/1980, per le motivazioni e nei termini e con le puntualizzazioni di cui al parere tecnico della Sezione Urbanistica, Allegato A, la Variante al PRG in esecuzione sentenza Tar Puglia Sez. Lecce n. 548/2018, relativa alla riqualificazione urbanistica delle aree di proprietà della società Immobilsud a seguito di decadenza dei vincoli preordinati all'esproprio di PRG, ex art. 2 Legge 1187/68.
- **3. DI RILASCIARE** il parere di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 96.1.c delle NTA del PPTR, per le motivazioni e nei termini e con le puntualizzazioni di cui al parere tecnico, allegato B, della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio.
- **4. DI ALLEGARE** al presente provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale:
 - A. parere tecnico della Sezione Urbanistica Allegato A;
 - B. parere tecnico della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio Allegato B.
- **5. DI DEMANDARE** alla Sezione Urbanistica la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di Lecce, per gli ulteriori adempimenti di competenza;
- **6. DI PROVVEDERE** alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in forma integrale e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa Regionale, Nazionale e Comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il funzionario istruttore (arch. Monica Camisa)

La P.O. Pianificazione Urbanistica 2 (arch. Valentina Battaglini)

Il Dirigente del Servizio Strumentazione Urbanistica (arch. Vincenzo Lasorella)

Il Dirigente della Sezione Urbanistica (dott. Giuseppe Maestri)

Il Direttore, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del DPGR 443/2015 e s.m.i., NON RAVVISA la necessità di esprimere osservazioni sulla proposta di deliberazione.

Il Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio (Ing. Barbara VALENZANO)

L'Assessore proponente (Prof. Alfonso PISICCHIO)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Pianificazione Territoriale; VISTE le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione; A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- **1. DI FARE PROPRIA** la relazione dell'Assessore alla Pianificazione Territoriale, nelle premesse riportata.
- 2. DI APPROVARE ai sensi dell'art. 16 della LR 56/1980, per le motivazioni e nei termini e con le puntualizzazioni di cui al parere tecnico della Sezione Urbanistica, Allegato A, la Variante al PRG in esecuzione sentenza Tar Puglia Sez. Lecce n. 548/2018, relativa alla riqualificazione urbanistica delle aree di proprietà della società Immobilsud a seguito di decadenza vincoli preordinati all'esproprio di PRG, ex art. 2 Legge 1187/68.
- 3. **DI RILASCIARE** il parere di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 96.1.c delle NTA del PPTR, per le motivazioni e nei termini e con le puntualizzazioni di cui al parere tecnico, allegato B, della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio.
- 4. **DI ALLEGARE** al presente provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale:
 - A. parere tecnico della Sezione Urbanistica;
 - B. parere tecnico della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio.
- **5. DI DEMANDARE** alla Sezione Urbanistica la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di Lecce, per gli ulteriori adempimenti di competenza;
- **6. DI PROVVEDERE** alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in forma integrale e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA GIOVANNI CAMPOBASSO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO



Firmato digitalmente da:Giuseppe Maestri Organizzazione:REGIONE PUGLIA/80017210727 Luogo:bari Data:22/10/2020 10:07:37 DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE PUBBLICHE E PAESAGGIO SEZIONE URBANISTICA SERVIZIO STRUMENTAZIONE URBANISTICA PO Pianificazione Urbanistica 2

PARERE TECNICO ALLEGATO A

OGGETTO: <u>COMUNE DI LECCE</u> – Variante al PRG in esecuzione sentenza Tar Puglia – Sez. Lecce n. 548/2018, relativa alla riqualificazione urbanistica delle aree di proprietà della società Immobilsud a seguito di decadenza vincoli preordinati all'esproprio, di PRG ex art. 2 Legge 1187/68.

Il Comune di Lecce è dotato di Piano Regolatore Generale, adottato con DCC n. 93 del 28-29.04.1983, approvato dalla Regione Puglia con DGR n. 3919 e n. 6646 del 1989 ed entrato in vigore in data 01.02.1990 con la pubblicazione sul BURP Puglia n. 23.

Con nota comunale prot. n. 173852 del 29.11.2019 acquisita al protocollo col n. 11263 dell'11.12.2019 il Comune di Lecce trasmetteva gli atti afferenti all'esecuzione della Sentenza TAR Puglia - Sez. Lecce n. 548/2018, relativa alla riqualificazione urbanistica dell'area di proprietà della società Immobilsud, a seguito di decadenza vincoli preordinati all'esproprio, come tipizzati dal PRG, ex art.2 Legge 1187/68, costituiti dalla seguente documentazione:

- 1. TAV 1 Variante P.R.G. "Zonizzazione" (Tav. C6) (due copie);
- 2. TAV 2 Variante P.R.G. "Calcolo delle Aree" (Tav. D6) (due copie);
- 3. All. 1 Estratto di mappa anno 2017;
- 4. All. 2 Estratto di mappa aggiornamento anno 2018;
- 5. All. 3 Visura Catastale;
- 6. All. 4 Stralcio Aerofotogrammetrico;
- 7. All. 5 Ortofoto;
- 8. All. 6 Stralcio tavola PRG aggiornata;
- 9. Rilievo celeri metrico dello stato di fatto;
- 10.Istanza IMMOBILSUD per la riqualificazione urbanistica dell'area alla via Silvio Pellico del 12/12/2016 prot. n. 174541;
- 11.Nota comunale di riscontro all'istanza di riqualificazione prot. n. 87522 del 07/06/2017;
- 12.Ricorso TAR n. 377 del 2017;
- 13.Sentenza TAR Puglia sez. Lecce n. 548/2018;
- 14.Osservazione della Società Immobilsud;
- 15. Attestazione del Segretario generale;
- 16.Deliberazione C.C. n. 35 del 4.11.2019 "Esame delle Osservazioni ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 56/80 relativo alla Delibera del Sub Commissario Prefettizio n. 4 del 21/01/2019".

Con nota protocollo n. 2029 del 27.02.2020 si chiedevano le integrazioni e i chiarimenti come di seguito riportato:



"(...), pur rimanendo in attesa del parere ex art. 89 DPR 380/2001 e s.m.i., del parere ai sensi dell'art. 96, comma 1, lett. c delle NTA del vigente PPTR e della documentazione riguardante gli adempimenti in materia di VAS ad oggi non pervenuti, per più compiute valutazioni e determinazioni urbanistiche, ai sensi dell'art. 16 della LR 56/1980 si richiedono i seguenti approfondimenti della proposta di ritipizzazione in esame:

- <u>Ricognizione circa la legittimità dei titoli edilizi rilasciati</u> sui manufatti già realizzati:
- <u>Riferimento al fabbisogno residenziale</u>; verifica del dimensionamento delle superfici da cedere a standard, nonché gli indici e i parametri unitamente al fabbisogno residenziale e degli abitanti insediabili, compatibilmente con le previsioni del vigente PRG, valutandone l'incidenza.
- <u>Piano comunale di Protezione Civile</u>; si richiede specifica attestazione che le aree oggetto di variante non siano state individuate e quindi assoggettate a specifiche disposizioni rivenienti dal Piano comunale di Protezione Civile."

Con nota protocollo n. 79642 del 09.07.2020 acquisita al protocollo regionale col n. 6068 del 10.07.2020, il Comune di Lecce riscontrava come segue:

"Punto 1) L'area di proprietà della Società IMMOBILSUD da Lecce, (...), risulta catastalmente individuata al foglio 211, particella n. 1839 (scaturita dall'accorpamento delle originarie p.lle nn. 1595, 1785 e 1786) per una superficie catastale complessiva pari a circa mq. 2827. La classificazione della stessa in "zona F11 – attrezzature per l'istruzione" (art. 89 NTA) e in piccola parte "viabilità di previsione" – art. 115 NTA (asse stradale di collegamento tra via Silvio Pellico e Cavalieri di Vittorio Veneto), operata dal PRG (...) integra la sussistenza di un vincolo a carattere espropriativo, in quanto solo previa acquisizione delle aree da parte del Comune.

Detto vincolo a seguito dell'inutile decorso del quinquennio di validità di cui all'art. 2, legge 1187/68, risulta decaduto, con la conseguenza che le relative aree sono divenute "zone bianche", ossia prive di tipizzazione urbanistica, fin dall'anno 1995.

L'attività edilizia in assenza di pianificazione urbanistica resta regolamentata dal Testo Unico dell'Edilizia – D.P.R. 380 /01 che, all'art. 9, consente – comma 1, lett. b) "l'attuazione di interventi a "destinazione produttiva" fissando i relativi parametri da rispettare.

In conseguenza a ciò, in applicazione del richiamato art. 9, DPR 380/01 e s.m.i., è stato rilasciato alla Società in parola permesso di costruire n. 102 del 2007 e successivo permesso di variante n. 557 del 2012, con i quali è stata autorizzata la realizzazione di una struttura ricettivo-alberghiera, con obbligo di contestuale realizzazione e cessione al Comune – all'interno del medesimo lotto di proprietà IMMOBILSUD – a cura e spese del proprietario ed a scomputo dei relativi oneri di urbanizzazione, di una strada di collegamento tra la via Silvio Pellico e la via Cavalieri di Vittorio Veneto, con obbligo di cessione del tronco stradale dopo l'ultimazione dei lavori da attuare contestualmente al fabbricato produttivo.



I lavori di costruzione del fabbricato destinato a struttura ricettiva e della viabilità di servizio risultano realizzati solo parzialmente, cosicché – allo stato attuale – sul lotto di proprietà IMMOBILSUD, oggetto del ricorso, insiste un corpo di fabbrica allo stato rustico non ancora completato ed un tratto di strada, anch'essa non ultimata, la cui parziale realizzazione è avvenuta sulla base dei titoli autorizzativi soprarichiamati.

Peraltro, lo stesso TAR Lecce, nell'ambito del giudizio instaurato da Immobilsud, con sentenza n. 548 del/2018, nel prendere atto dei titoli edilizi rilasciati alla Società ricorrente in conseguenza della decadenza dei vincoli di Piano, sul presupposto della differenziazione tra procedimenti edilizi e provvedimenti urbanistici:

- ha, per un verso, sancito la permanenza in capo all'Amministrazione Comunale, dell'obbligo di procedere, sotto il profilo urbanistico, alla riqualificazione dell'area di che trattasi, in considerazione dell'".... interesse legittimo pretensivo a che la Pubblica Amministrazione eserciti la funzione di governo del territorio ed adotti prontamente i provvedimenti urbanistici di ritipizzazione dell'area";
- ha affermato, per altro verso, che l'obbligo di riqualificazione da parte del Comune delle aree "non può dirsi assolto per il fatto che la ricorrente è titolare di p.d.c. n. 102/07, per realizzazione di struttura turistico-ricettiva, atteso che ciò è avvenuto a mente dell'art. 9, co. 2, D.P.R. n. 380/01, norma che consente, a seguito della mancata approvazione degli strumenti urbanistici attuativi previsti come presupposto per l'edificazione, la realizzazione di una ben limitata tipologia di interventi, e che non esclude affatto la permanenza dell'obbligo del Comune di provvedere alla riqualificazione dell'area";

Punto 2) Stante l'esigua dimensione del lotto di proprietà IMMOBILSUD oggetto di riqualificazione, che sviluppa una superficie pari a mq. 2.070 al netto della viabilità di previsione, la riclassificazione dello stesso in zona omogenea di tipo residenziale B13*, determina un incremento del carico insediativo di n. 38,81 abitanti, a cui deve obbligatoriamente corrispondere il reperimento di aree a standard, che garantisca la tenuta dello strumento urbanistico generale;

Considerato che, al fine del rispetto dei rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e gli spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi, l'art. 3 del DM 1444/68, stabilisce che:

comma 1 - in riferimento agli insediamenti residenziali, per ogni abitante insediato o da insediare, deve essere garantita la dotazione minima, inderogabile di aree a standard pari a 18 mq da destinare a "spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi, con esclusione degli spazi destinati alle sedi viarie ";

comma 3 - ai fini dell'osservanza dei rapporti suindicati si assume che, ad ogni abitante insediato o da insediare, corrispondano mediamente 25 mq. di superficie lorda abitabile (pari a circa 80 mc vuoto per pieno).

Nel caso specifico, la quantità di aree a standard di piano necessari, da reperire all'interno del lotto, secondo le previsioni di cui alle delibere C.C. n. 4/2019 e successiva n. 35/2019, relativa alle Osservazioni, in relazione agli abitanti insediabili è pari a mq. 698,58.



La verifica del dimensionamento delle aree a standard, da garantire obbligatoriamente in ragione della previsione di insediamento residenziale, resta definita nella tabella sotto riportata.

ZONA B13 * di PRG con prescrizioni

DATI URBANISTICI – ART. 55 NTA di PRG		
Superficie lotto B13	mq.	2 070,00
Indice Fabbricabilità (If)	mc./mq.	1,5
Volume Max Insediabile (residenziale)	mc.	3 105,00
	Abitanti	38,81
Abitanti (vol. realizzabile: 80 mc/ab)	insediabili	30,01
Aree da cedere per standard urbanistici		
Art.3, DM 1444/68 – Verde e parcheggi pubblic	i mq.	698,58
(ab 38,81 x 18 mq/ab)		

Punto 3) In riscontro alla nota protocollo n. 32034 del 06.03.2020, con la quale questo ufficio ha richiesto apposita attestazione dalla quale si evince che le aree oggetto di variante non siano state individuate e quindi assoggettate a specifiche disposizioni rivenienti dal Piano Comunale di Protezione Civile, il Comandante della Polizia Locale e Protezione Civile del Comune di Lecce ha trasmesso l'attestazione richiesta giusto nota prot. n. 78426 del 7.07.2020 che qui si allega."

Con nota prot. n. 2779 del 19.02.2020 la Sezione Lavori Pubblici regionale rilasciava il parere di compatibilità geomorfologica di cui all'art. 89 del DPR n. 380/2001.

Con riferimento alla procedura di cui al D.Lgs n. 152/2006 in materia di VAS, il Comune provvedeva a registrare la variante ai sensi del punto 7.2 del Regolamento Regionale n. 18/2013 di cui alla L.R. n. 44/2012, con esito: "non selezionato" (nota prot. 403 del 10.01.2020 della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione).

Con nota prot. n. 5616 del 24.07.2020 acquisita al protocollo della Sezione Urbanistica n. 6620 del 24.07.2020 la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, trasmetteva il parere tecnico favorevole con prescrizioni di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 96.1.c delle NTA del PPTR per l'approvazione ai sensi dell'art. 16 della LR 56/1980 della variante in oggetto.

La variante proposta dal Comune di Lecce riguarda un'area di della Società Immobilsud S.r.l., identificata in Catasto al Foglio 211, particella n. 1839 (ex p.lle nn. 1595, 1785 e 1786), per la quale sussisteva un vincolo a carattere espropriativo, ormai decaduto a seguito dell'inutile decorso del quinquennio di validità di cui all'art. 2, legge n. 1187/68. Con Delibera del sub Commissario prefettizio vicario n. 4 del 21/01/2019 si dà esecuzione alla sentenza TAR Puglia - Sez. Lecce n.548/2018 che riqualifica urbanisticamente l'area di




proprietà della società Immobilsud srl, identificata in Catasto al foglio 211 - particella 1839, originariamente destinata dal PRG vigente in **zona F11** – "Attrezzature per l'istruzione" (art. 89 NTA) e piccola parte a "**viabilità di previsione**" (art. 115 NTA) mediante la riclassificazione in:


- a) **zona B13** "Residenziali a prevalente edificazione a villini" secondo gli indici e i parametri dell'art. 55 delle NTA di PRG e nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - Distanza min dai confini e dalle strade ml 5,00
 - Obbligo di cessione di aree a standard (verde pubblico e parcheggi pubblici) all'interno del lotto, in applicazione dell'art. 8, lett. a) delle NTA di PRG;
- b) "zona per viabilità", disciplinata dall'art. 115 delle NTA del PRG.

Come evidenziato nella DCC n. 35 del 04.11.2019 (esame osservazioni) ""La scelta pianificatoria di imprimere all'area una nuova destinazione di tipo "residenziale " in luogo di quella turistico-ricettiva assentita con l'originario titolo edilizio, (in accoglimento della richiesta della Società Immobilsud) è scaturita in primo luogo, dall'analisi del contesto urbano all'interno del quale trova collocazione il lotto IMMOBILSUD, inglobato all'interno di un tessuto consolidato di edilizia residenziale caratterizzato da un'elevata densità territoriale, frutto di interventi costruttivi che si sono succeduti negli anni, andando di fatto a saturare tutte le aree libere dell'ambito urbanistico di riferimento; in secondo luogo dalla necessità di perseguire la finalità di privilegiare ed incrementare – nell'ambito degli interventi costruttivi - la funzione abitativa. Tanto, anche in coerenza con gli indirizzi e misure straordinarie adottati dal legislatore a livello nazionale e regionale in materia di "recupero del patrimonio edilizio esistente", finalizzate a evitare ulteriore consumo di suolo. All'interno delle possibilità offerte dalla normativa di PRG per le "zone B di completamento edilizio", le valutazioni poste a base della scelta della specifica tipologia di zona B hanno tenuto conto delle condizioni oggettive del lotto (ubicazione , forma), della presenza del fabbricato allo stato rustico realizzato in forza dei titoli edilizi rilasciati, nonché della situazione al contorno che rileva la presenza di viabilità su tre lati del lotto e fabbricati a più piani sul restante lato. La scelta della qualificazione di "zona B13", oltre che essere coerente con le destinazioni di PRG presenti nell'ambito urbano (zone B12 e zone B11), risulta essere la più idonea a garantire il rispetto, in ragione dell'indice volumetrico massimo consentito (If=1,5mc/mq), sia degli standard urbanistici (cessione aree ex art.3, DM 1444/6) sia degli altri parametri edilizi (altezze, distanze dalle strade, ecc), senza con ciò comportare un eccessivo carico urbanistico.""









Sulla scorta delle finalità, specificazioni e motivazioni comunali, si rileva preliminarmente, sotto l'aspetto amministrativo-procedurale, che la proposta di Variante al PRG risulta ammissibile ai sensi dell'art. 16 della LR n. 56/1980. Anche sotto l'aspetto tecnico-urbanistico la proposta di Variante, atteso il consolidato contesto residenziale, risulta coerente con le caratteristiche generali delle aree limitrofe. La ritipizzazione proposta in zona B13*, regolamenta l'edificazione di un lotto residuale garantendo il reperimento delle aree a standard da cedere al Comune ai sensi dell'art. 8 delle NTA del vigente PRG che assegna agli abitanti 22,50 mq di dotazione. Tali quantità consentono altresì in detto contesto l'incremento, in particolare, di parcheggi pubblici, utili anche in considerazione della esistenza della limitrofa chiesa (realizzata in zona F11) attrattore significativo da un punto di vista del carico veicolare.



Ciò non esime da alcune considerazioni di merito:


- 1. l'avvenuta edificazione seppur ad oggi allo stato rustico evidenzia, come tra l'altro sottolineato dai giudici di prime cure, che la stessa non poteva aver luogo per il semplice fatto che l'avvenuto decorso del termine quinquennale previsto per l'acquisizione delle aree a titolo espropriativo, di per sé non determina una nuova tipizzazione dell'area a discrezione del proprietario della stessa. Tant'è che la Sentenza n. 548/2018 evidenzia la necessità/obbligatorietà di ritipizzare l'area a seguito del ricorso della proprietà immobiliare, che evidentemente non soddisfatta della destinazione ottenuta con il precedente titolo abilitativo rilasciato su sua richiesta, ha permesso l'edificazione a carattere turistico-alberghiero;
- questa circostanza determina che la ritipizzazione operata dal Sub Commissario non poteva avallare l'avvenuta realizzazione, seppur all'attualità allo stato rustico, in assenza della propedeutica ritipizzazione urbanistica che come noto per competenza spetta all'organo politico consiliare;
- in ottemperanza alla sentenza si può pertanto procedere alla ritipizzazione urbanistica senza avallo della costruzione esistente che per l'effetto deve essere demolita prima del rilascio del nuovo titolo abilitativo; questa prescrizione si ritiene vincolante per l'esito della approvazione della variante al PRG;
- 4. infine, la ritipizzazione dell'area deve mantenere la previsione della viabilità di PRG al contorno e per l'effetto prevedere la cessione volontaria e a titolo gratuito delle aree.

Alla luce delle risultanze istruttorie, ai sensi dell'art. 16 della LR n. 56/1980, si condividono le motivazioni addotte dal Comune di Lecce, (Deliberazione del Sub Commissario Prefettizio n. 4/2019 e DCC n. 35/2019) e per l'effetto si esprime parere favorevole all'approvazione della Variante in esecuzione sentenza TAR Puglia – Sez. Lecce n. 548/2018, con le seguenti prescrizioni:

- la ritipizzazione urbanistica delle aree non costituisce acquiescenza alla costruzione come trovasi all'attualità allo stato rustico e per l'effetto la stessa deve essere demolita prima del rilascio del titolo abilitativo a costruire secondo la nuova ritipizzazione attribuita;
- la ritipizzazione urbanistica delle aree deve mantenere la previsione della viabilità di PRG al contorno e per l'effetto prevedere la cessione volontaria e a titolo gratuito delle aree destinate a viabilità, il cui computo concorre alla determinazione del fabbisogno di standard a determinarsi in funzione del nuovo carico insediativo.



Funzionario istruttore (arch. Monica Camisa)



P.O. Pianificazione Urbanistica 2 (arch. Valentina Battaglini)



Il Dirigente del Servizio Strumentazione Urbanistica (arch. Vincenzo Lasorella)



Il Dirigente della Sezione Urbanistica (dott. Giuseppe Maestri)

ALLEGATO B



DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO

Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica

PARERE TECNICO

(DOCUMENTAZIONE AGLI ATTI)

Con nota prot. n. 67491 del 12.06.2020, acquisita al prot. con n. 145/4588 del 12.06.2020, il Comune di Lecce ha trasmesso istanza di parere di compatibilità paesaggistica (art. 96.1.c delle NTA del PPTR) per la variante allo strumento urbanistico vigente sull'area di proprietà della Società Immobilsud s.r.l, a seguito di decadenza vincoli PRG ex art. 2 Legge 1187/68. La documentazione trasmessa in formato pdf. risulta essere così composta:

- Relazione Paesaggistica;
- Tav. 1 Variante PRG Zonizzazione (Tav C6) rapp. 1:2000;
- Tav. 2 Variante PRG Calcolo delle Aree (Tav C6) rapp. 1:2000;
- All. 1- Estratto di mappa-anno 2017 rapp. 1:2000;
- All. 2- Estratto di mappa-aggiornamento anno 2018 rapp. 1:2000;
- All. 3- Visura catastale;
- All. 4- Stralcio Aerofotogrammetrico rapp. 1:2000;
- All. 5 Ortofoto ;
- All. 6 Stralcio tavola PRG aggiornata rapp. 1:2000;
- Rilievo celerimetrico dello stato di fatto;
- Istanza IMMOBILSUD per la riqualificazione urbanistica dell'area alla via Silvio Pellico del 12/12/2016 prot. n. 174541;
- Nota comunale di riscontro all'istanza di riqualificazione prot. n. 87522 del 07/06/2017
- Ricorso TAR n. 377 del 2017;
- Sentenza TAR Puglia Lecce Sezione Prima n. 548/2018;
- Deliberazione Commissariale n. 4 del 21.01.2019;
- Osservazioni Immobilsud;
- Attestazione del Segretario Generale prot. 127894 del 10.09.2019;
- Deliberazione C.C n. 35 del 4.11.2019 "Esame Osservazioni ai sensi dell'art.16 della L.R. n. 56/80 relativo alla Delib. Del Sub Commissario Prefetizzio, n. 4 del 21.01.2019";
- Nota Regione Puglia di avvio procedura di registrazione VAS prot. AOO_089/07/01/2020/120;
- Nota Regione Puglia di conclusione della procedura di registrazione VAS prot. AOO_089/10/01/2020/403;
- Parere sismico ex art. 89 dpr 380/01 e ss.mm.ii;

Con successiva nota prot. n. 79641 del 09.07.2020, inviata per conoscenza a questa Sezione ed acquisita al prot. con n. 145/5242 del 09.07.2020, il Comune di Lecce ha riscontrato la nota n. 079/2029 del 27.02.2020 della Sezione Urbanistica.



Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica

(DESCRIZIONE DELLA VARIANTE PROPOSTA)

EVIDENZIATO CHE il Comune di Lecce è dotato di Piano Regolatore Generale (di seguito PRG) approvato con DGR n. 3919 e n. 6646 del 1989 ed entrato in vigore in data 01.02.1990 con la pubblicazione sul BURP n. 23.

Dalla documentazione trasmessa si rileva che, a seguito della decadenza delle previsioni vincolistiche di Piano, in applicazione dell'art. 9 del DPR 380/2001, con Permesso di Costruire (PdC) n. 102/2007 del 23.02.2007 la Società IMMOBILSUD s.r.l veniva autorizzata alla realizzazione di una struttura turistico-ricettiva su un lotto di terreno compreso tra le vie Silvio Pellico e Cavalieri di Vittorio Veneto, individuato in catasto al fg. 211 p.lle nn. 1595, 1785 e 1786 con l'obbligo di cessione in favore del Comune di Lecce, previa realizzazione, del tratto di strada di collegamento tra le vie Cavalieri di Vittorio Veneto e Silvio Pellico con i relativi sottoservizi, con scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria, in conformità alla DGM n. 83 del 12.02.2007.

Con successivo PdC n. 557 del 05.11.2012, la Società veniva autorizzata ad eseguire una variante ai lavori assentiti con l'originario titolo edilizio, consistente in una lieve modifica al tracciato stradale, ma stante le numerose proroghe, i lavori non venivano ultimati.

Il provvedimento con cui il Comune diffidava la Società, a cedere, previo completamento, la sede stradale di collegamento con un termine di sessanta giorni, veniva impugnato dalla Società e successivamente con sentenza del TAR n. 547/2018 veniva annullato in quanto l'obbligo di cessione, stante la non conclusione dei lavori, non poteva dirsi attuabile.

Successivamente alla sospensione dei lavori, la Società, con istanza del 12.12.2016 prot. n. 174541, chiedeva al Comune la riqualificazione urbanistica del lotto già interessato dalla costruzione della struttura ricettiva, proponendo, a seguito del rigetto dell'istanza stante la validità dei titoli rilasciati, ricorso al TAR recante n. 377/2017 per l'annullamento della nota comunale di rigetto e per la contestuale riqualificazione urbanistica del lotto.

Con sentenza n. 548/2018 il TAR Puglia – Sezione di lecce, in accoglimento dei motivi aggiunti sul ricorso promosso dalla Società, annullava la predetta nota comunale e dichiarava contestualmente l'obbligo del Comune di procedere alla riqualificazione urbanistica del lotto, rilevando in particolare che l'obbligo di riqualificazione dell'area in conseguenza della decadenza dei vincoli del PRG "non può dirsi assolto per il fatto che la ricorrente p titolare di p.d.c n. 102/07, per realizzazione di struttura turistico-ricettiva, atteso che ciò è avvenuto a amente dell'art. 9, co. 2 D.P.R. n. 380/01, norma che consente, a seguito della mancata approvazione degli strumenti urbanistici attuativi previsti come presupposto per l'edificazione, la realizzazione di una ben limitata tipologia di interventi, e



Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica

che non esclude affatto la permanenza dell'obbligo del Comune di provvedere alla riqualificazione dell'area".

A seguito di ulteriore ricorso n. 710/2018 RG proposto dalla Società per l'esecuzione della sentenza TAR n. 548/2018, nelle more della discussione del ricorso, con Delibera Commissariale n. 4 del 21.01.2019, in esecuzione della sentenza TAR – Sezione di Lecce n. 548/2018, si è proceduto alla riqualificazione urbanistica dell'area di proprietà della Società ed alla contestuale adozione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 della L.R. 56/1980 della variante allo strumento urbanistico generale vigente.

Con la suddetta Deliberazione Commissariale n. 4 del 21.01.2019, l'area in questione, distinta in Catasto al fg 211 p.lla 1839 (ex p.lle 1595, 1785 e 1786) già tipizzata dal vigente PRG come zona **F11** "attrezzature per l'istruzione" (art 89 NTA del PRG) e in piccola parte come "Viabilità di previsione" (art 115 NTA del PRG) è stata riclassificata in:

- "Zona B13* Residenziali e prevalente edificazione a villini" secondo gli indici e i
 paramenti dell'art. 55 delle NTA del PRG e nel rispetto delle seguenti ulteriori
 prescrizioni:
 - distanza min dai confini e dalle strade: ml 5,00;
 - obbligo di cessione di area a standard (verde pubblico e parcheggi pubblici) all'interno del lotto (in corrispondenza dell'originaria previsione di viabilità), in applicazione dell'art.8, lett. a) delle N.T.A di P.R.G.
- "Zona per la viabilità disciplinata" dall'art. 115 della NTA del PRG.

L'area oggetto della variante di riqualificazione urbanistica ha una superficie catastale pari a mq 2827 ed è ubicata tra le vie Cavalieri di Vittorio Veneto e Silvio Pellico. Nel merito, così come riportato nella Relazione Paesaggistica "l'intero comprensorio di riferimento è caratterizzato da un'intensa edificazione costituita per la maggior parte da edifici unifamiliari e plurifamiliari del tipo a villino, ad uno o due piani fuori terra, con la presenza comunque anche di stabili condominiali e a verde di fruizione collettiva, recentemente realizzati."

(VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA)

Preliminarmente si rappresenta che il PRG del Comune di Lecce non risulta adeguato al vigente Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) ai sensi dell'art. 97 delle NTA e che, per l'approvazione delle varianti degli strumenti urbanistici generali sottoposte a verifica di compatibilità regionale o ad approvazione regionale, è necessario ai sensi dell'art. 96 valutare la compatibilità al PPTR verificando in particolare la coerenza della variante con:

- a) il quadro degli obiettivi generali e specifici, di cui al Titolo IV;
- b) la normativa d'uso e gli obiettivi di qualità di cui alla sezione C2 della scheda d'ambito di riferimento;
- c) gli indirizzi, le direttive, le prescrizioni, le misure di salvaguardia e utilizzazione e le linee guida di cui all'art. 6;

Via Gentile, 52 - 70126 Bari - 080 5407761 pec: sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it



Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica

d) i Progetti territoriali per il paesaggio regionale di cui al Titolo IV.

Entrando nel merito della valutazione paesaggistica della Variante in oggetto, dalla consultazione degli elaborati del PPTR, si rappresenta che l'area interessata da detta Variante ricade nell'Ambito Territoriale "*Tavoliere Salentino*" ed in particolare nella Figura Territoriale denominata "*La campagna leccese del ristretto e il sistema di ville suburbane*".

Con riferimento all'area interessata dalla Variante in oggetto si rappresenta che essa è collocata a Nord del nucleo urbano di Lecce, ubicata ad angolo tra le vie Cavalieri di Vittorio Veneto e Silvio Pellico. Detta area non risulta essere direttamente interessata n da "Beni Paesaggistici" né da "Ulteriori Contesti Paesaggistici" così come definiti all'art. 38 delle NTA del PPTR. Tuttavia dalla consultazione della "Carta delle Morfotipologie Urbane" (elaborato 3.2.8 del PPTR) l'area interessata dalla Variante in oggetto è ricompresa nella cosiddetta morfotipologia "Tessuto urbane a maglie larghe"; questa tipologia insediativa localizzata ai bordi del tessuto urbano consolidato è l'esito di progressive aggiunte e si riconosce per una minore densità edilizia ed una maggiore dilatazione dello spazio aperto che risulta spesso abbandonato ed è composta da edifici di differente tipologia e altezza e da un'alta percentuale di spazi aperti poco definiti da un punto di vista funzionale. Per detta morfotipologia le "Linee guida per il patto città campagna: riqualificazione delle periferie e delle aree agricole periurbane" (elaborato 4.4.3 del PPTR) raccomandano in particolare di realizzare interventi finalizzati a:

- Disimpermeabilizzare le superfici e progettare il suolo curando gli attacchi a terra degli edifici e la qualità del suolo urbano;
- Completare gli isolati aperti, dedicando particolare attenzione alle corti interne;
- Collocare sui margini ampie fasce alberate;

Nel merito della Variante nella Relazione Paesaggistica viene rappresentato che:

"La variante proposta può essere contestualizzata all'interno dell'obiettivo generale 6 – Riqualificare i paesaggi degradati delle urbanizzazioni contemporanee, la cui finalità è quella di porre in essere azioni di conservazione e valorizzazione, volte alla riqualificazione o ricostruzione dei paesaggi degradati, in particolare delle periferie urbane e delle aree metropolitane.

Nel case in esame, la variante comporta la riqualificazione di un'area, circondata da un assetto urbano ormai consolidato e caratterizzato da una maglia compatta di edificato, nell'ambito della quale la predetta area costituisce anzi un elemento degradante del paesaggio e dello skyline complessivo. L'edificabilità dell'area, da operarsi secondo caratteristiche morfologiche in linea con l'esistente, consentirà di regolarizzare il fronte prospettico dell'isolato, conferendo omogeneità all'assetto generale."

(CONCLUSIONI)

Tutto ciò premesso, fatti salvi gli atti di governo del territorio vigenti ove più restrittivi, si ritiene di poter rilasciare per la Variante in oggetto il parere di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 96.1.c delle NTA del PPTR, a condizione che, al fine di elevare la qualità degli



Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica

interventi in termini di compatibilità ambientale e sostenibilità con particolare riferimento a quanto indicato nella LR 13/2008, nella LR 14/2008 e alle raccomandazioni della "Linee guida per il patto città campagna: riqualificazione delle periferie e delle aree agricole periurbane" del PPTR, siano inseriti i seguenti due commi PRESCRIZIONI/PAESAGGIO e INDIRIZZI/PAESAGGIO in calce alla norma tecnica di riferimento per la zona "B13" - Residenziali e prevalente edificazione a villini":

"PRESCRIZIONI/PAESAGGIO

Al fine di assicurare il miglioramento della qualità architettonica degli edifici:

- sia privilegiato nella realizzazione degli edifici l'uso di materiali che consentano di recuperare le tradizioni produttive e costruttive locali; siano riciclabili, riciclati, di recupero, di provenienza locale e contengano materie prime rinnovabili e durevoli nel tempo o materie prime riciclabili; siano caratterizzati da ridotti valori di energia e di emissioni di gas serra inglobati; rispettino il benessere e la salute degli abitanti.
- per quanto riguarda le **colorazioni esterne degli edifici** sia previsto l'impiego di finiture e di colorazioni tradizionali di colori tenui.

Al fine di assicurare una qualità dell'insediamento in relazione al contesto paesaggistico di riferimento:

- le eventuali recinzioni perimetrali dei lotti potranno essere costituite da una parte opaca di altezza non superiore a 1,5 m, salvo che in corrispondenza di eventuali accessi dove potranno essere utilizzate altezze maggiori, e da una parte sovrastante in materiali metalli semplici con maglia idonea al passaggio di animali. E' fatto divieto di usare per i primi strutture in cls a vista e per le parti metalliche grigliati tipo "orsogril". In affiancamento alla recinzione sul lato interno dovrà essere prevista una siepe;

Al fine di ridurre la superficie impermeabile e incrementare la superficie permeabile dell'insediamento aumentare la capacità drenante delle stesse superfici nonché contrastare il consumo di suoli a fini infrastrutturali:

- la eventuale viabilità privata interna all'area nonch i relativi parcheggi privati siano realizzati esclusivamente con masselli autobloccanti drenanti - grigliati erbosi, forati e pavimenti filtranti. Sono escluse coperture asfaltate e/o sintetiche;
- i parcheggi pubblici siano pavimentati esclusivamente con materiali drenanti o semimpermeabili, autobloccanti cavi, da posare a secco senza l'impiego di conglomerati cementizi e/o impermeabilizzanti. Sono escluse coperture asfaltate e/o sintetiche;

Al fine di mitigare l'impatto visivo dell'insediamento nonché ridurre l'effetto isola di calore e migliorare il microclima locale siano opportunamente piantumate, nelle aree di pertinenza pubbliche e private, alberature avendo cura di scegliere essenze dalla chioma

Via Gentile, 52 - 70126 Bari - 080 5407761 pec: sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it



Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica

espansa e folta in grado di assicurare un opportuno ombreggiamento durante i mesi estivi, preferendo specie caducifoglie per consentire il soleggiamento nei mesi invernali. Tali alberature siano realizzate con specie arboree autoctone o comunque il cui uso sia storicizzato, evitando comunque l'uso di specie esotiche e di conifere in genere. La scelta delle essenze sarà comunque rispettosa della normativa in materia vigente in materia di contrasto alla diffusione della Xylella Fastidiosa."

INDIRIZZI/PAESAGGIO

Al fine di migliorare le condizioni di sostenibilità complessiva e anche in applicazione della LR n. 13/2008 si reputa opportuno:

- prevedere sistemi di raccolta delle acque meteoriche e eventuali reti idrico-fognarie duali e impianti che riutilizzino acque reflue e tecniche irrigue mirate al risparmio idrico e alla gestione sostenibile delle acque meteoriche;
- prevedere sistemi per migliorare il microclima esterno e quindi la vivibilità negli spazi esterni mediante la riduzione del fenomeno di "isola di calore", attraverso:
 - la realizzazione degli involucri edilizi (soprattutto per le cortine rivolte ad Ovest)
 che diano ombra per ridurre l'esposizione alla radiazione solare delle superfici
 circostanti mediante elementi architettonici, aggetti, schermature verticali
 integrate con la facciata esterna, schermature orizzontali, pergole, pensiline,
 coperture fisse a lamelle, pareti verdi, tetti verdi e coperture vegetalizzate ecc;
 - l'impiego di adeguati materiali da costruzione con bassi coefficienti di riflessione;
 - la realizzazione di percorsi pedonali in sede propria con pavimentazione
 costituite da materiali a basso coefficiente di riflessione per ridurre la
 temperatura superficiale ed ombreggiate da opportune schermature
 arbustive/arboree (selezionate per forma e dimensione della chioma) in modo
 da garantire e favorire la mobilità ciclabile e pedonale nelle ore calde.

Il Funzionario PO Osservatorio del Paesaggio e per i Beni Culturali ing. Michele Cera



Il Funzionario PO
Autorizzazioni Paesaggistiche e Pareri

arch. Luigi Guastamacchia

Emplo distribute de lui Guastamacchia

Firmato digitalmente da: Luigi Guastamacchia Organizzazione: REGIONE PUGLIA/80017210727 Luogo: GIOVINAZZO Data: 24/07/2020 06:39:09

Il Dirigente della Sezione ing. Barbara Loconsole LOCONSOLE



Via Gentile, 52 - 70126 Bari - 080 5407761 pec: sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it